

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DINDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1971

Modifica all'articolo 9 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — Una parte notevole dei finanziamenti per l'agricoltura a mezzo banche è resa possibile ed è attuata con le norme della legge 5 luglio 1928, numero 1760, sul credito agrario.

È quindi di fondamentale importanza che tale legge sia estremamente chiara e non dia luogo ad equivoci, che si ripercuotono in definitiva in danno per l'agricoltore debitore.

L'articolo 9 della predetta legge istituisce il privilegio agrario speciale a sostegno e garanzia dei prestiti di conduzione delle aziende e delle trasformazioni dei prodotti, dei prestiti per l'acquisto di macchine e di bestiame e delle operazioni di credito agrario di miglioramento.

Tale forma di privilegio, detto comunemente privilegio agrario convenzionale per distinguerlo da quello legale previsto dall'articolo 8 della stessa legge, è molto utilizzato dagli agricoltori che, per le loro necessità, usano rivolgersi non ad uno solo, ma a più istituti di credito autorizzati a compiere operazioni di credito agrario.

Ciò comporta, come conseguenza, che spesso, sullo stesso bestiame, o sulle stesse

macchine, o sulle stesse derrate e sugli stessi frutti pendenti, gravino più privilegi convenzionali concessi a diversi istituti bancari.

Avviene allora che in caso di insolvenza del debitore gli istituti di credito siano costretti a discutere tra loro per il riparto del ricavato dalla procedura esecutiva, con liti che rappresentano un fatto patologico del rapporto e ricadono a carico dell'agricoltore aggravandone l'insolvenza.

Ciò avviene perchè le norme che regolano il privilegio agrario convenzionale di cui all'articolo 9 stabiliscono la sua collocazione rispetto ai privilegi di altra natura e regolano minuziosamente le eventuali sue interferenze con ipoteche precedentemente iscritte, ma nulla dicono circa la presenza di più privilegi agrari convenzionali, mentre prevedono che per la validità ed efficacia del privilegio sia necessaria la sua iscrizione in un « registro speciale tenuto dalla conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano ».

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò genera la convinzione che chi primo iscrive il proprio privilegio acquista grado, rispetto a coloro che iscrivono posteriormente, mentre questo sarebbe opportuno ma in realtà non è, non prevedendo la legge sul credito agrario alcuna eccezione al principio generale sancito dall'ultimo comma dell'articolo 2750 del codice civile: « Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo (che regola i privilegi), se non è diversamente disposto ».

Nel merito si è pronunciata recentemente la Corte di cassazione — Sezione III civile — con propria sentenza 17 novembre 1969-27 aprile 1970 in causa Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Banca mutua popolare di Verona e Banca nazionale del lavoro, dichiarando che i privilegi conven-

zionali agrari creati in base all'articolo 9 della legge agraria non sono muniti di grado *ex tempore* tra loro ma concorrono proporzionalmente al riparto.

Poichè invece è opportuno che la iscrizione, già prevista, nel registro speciale tenuto presso la conservatoria delle ipoteche produca anche una efficacia prioritaria *ex tempore*, così come è stabilito per il privilegio automobilistico, in modo da dare maggiore certezza agli istituti bancari e minori possibilità di liti, si ritiene necessario proporre che l'articolo 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, venga modificato, con l'aggiunta di un apposito comma che preveda l'efficacia temporale della iscrizione anche per il privilegio agrario convenzionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dopo il quinto comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è aggiunto il seguente comma:

« Nel concorso fra i privilegi di cui al primo comma, il grado è determinato dalla data di iscrizione sul registro speciale tenuto presso la conservatoria dei registri immobiliari di cui alla lettera c) del secondo comma ».

Art. 2.

La disposizione prevista dal precedente articolo 1 si applica solo ai privilegi speciali agrari iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge.